



CITTÀ DI MONOPOLI

.....

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITÀ DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 E DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» eD in particolare art 1 co.2 lett u) e z).

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020».

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale "*.

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*.

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione.

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL, è stata inviata con nota prot n. 14483 dell'11 marzo 2021 la preventiva comunicazione al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia.

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali.

RICHIAMATA la nota PROT/10/03/2021/0001979 del Dipartimento della Salute di trasmissione della relazione epidemiologica in ambito scolastico elaborata dall'Organo sanitario, aggiornata al 10 marzo 2021, con la quale si evidenzia un preoccupante peggioramento della situazione epidemiologica, ancora più grave nelle province di Bari e Taranto, dove è stata superata la soglia di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, introdotta con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, che rende *"necessario un inasprimento delle misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili, portandole al massimo livello di restrizione previsto per le province di Bari e Taranto"*.

CONSIDERATO inoltre che il Comitato Metropolitan per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

- ✓ Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dati relativi all'andamento epidemiologico sul territorio metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi, già a decorrere dal 22 febbraio, superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un indice settimanale tutt'ora in crescita (indice 287,4 nella settimana fino al 7 marzo, con 3.536 nuovi casi settimanali ed inoltre nella sola giornata del 9 marzo si sono registrati 797 nuovi casi nella provincia di Bari);
- ✓ i Sindaci presenti, pur essendo classificata la Regione Puglia tra le zone gialle di rischio in virtù dell'ordinanza del Ministero della salute del 09.02.2021, considerato il recente evolversi della situazione epidemiologica, descritta dai competenti organi tecnici e il carattere diffusivo delle nuove varianti del virus, hanno rappresentato l'opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di contenimento della circolazione delle persone;
- ✓ I rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio della vaccinazione della popolazione;
- ✓ Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l'adozione di misure limitative concordi ed omogenee sull'intero territorio metropolitano;
- ✓ Il Questore di Bari, nonché il comandante provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile – ai fini della implementazione di idonee attività di controllo – un provvedimento dal contenuto omogeneo sull'intero territorio metropolitano.

RICHIAMATA l'Ordinanza del 10 marzo 2021, n. 74 del Presidente della Regione Puglia con oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria allo stato degli atti condotta dal competente organo sanitario, il principio di precauzione imponga all'Autorità Locale, così come consentito dal DPCM 2 marzo 2021 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021, di adottare misure appropriate

idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, senza dover attendere l'effettiva esistenza di pregiudizi, e che, pertanto, al fine di evitare un ulteriore peggioramento è necessario per l'intero territorio comunale disporre misure anti-assembramento, introducendo il divieto di stazionamento all'aperto - se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente - ovvero presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non per usufruire di servizi essenziali, dovendo mantenere in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

CONSIDERATA, altresì, la necessità, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti delle persone che consumano alimenti e bevande con il dispositivo di protezione abbassato e fermo restando dopo le ore 18,00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, che:

- ✓ tutti i giorni, dopo le ore 18,00 sia comunque vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021; fermo restando altresì il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
- ✓ tutti i giorni di limitare gli orari di apertura dei negozi, omogeneamente sull'intero territorio cittadino, così da evitare anche impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici e fenomeni di travaso dei consumatori da una zona ad un'altra della città.

DATO ATTO che:

- ✓ il necessario temperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 19.30);
- ✓ è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – contenere il rischio del diffondersi del virus;
- ✓ il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica.

ORDINA

con decorrenza dall'12 marzo 2021 al 28 marzo 2021:

- ✓ **divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00** per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, automezzi attrezzati, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25, fatta eccezione per la sola consegna a domicilio anche in forma drive-in purché all'interno del veicolo ci siano presenti al massimo due conviventi;
- ✓ **divieto di consumazione** su suolo pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 05.00 alle ore 22.00, fatta eccezione per il servizio di somministrazione al tavolo per gli esercizi pubblici;
- ✓ **chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;**
- ✓ **con riferimento all'intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 19.30 e sino alle 05.00 del giorno successivo le attività di vendita al dettaglio** sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, nelle attività artigianali, ivi incluse quelle dei servizi resi alle persone, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art 26 co. 2 DPCM 2 marzo 2021, fatta eccezione per quelle attività che effettuano: la vendita di combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari, articoli medicali e ortopedici, farmacie e parafarmacie; giornali, valori bollati e tabacchi nel preciso rispetto delle misure prescritte nell'allegato 9 del D.P.C.M del 03 novembre del 2020 avente ad oggetto "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e

ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020". All'interno degli esercizi commerciali dovrà accedere un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la presenza di persona che necessitano di accompagnamento;

- ✓ **divieto di stazionamento all'aperto** - se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente - ovvero presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non per usufruire di servizi essenziali, dovendo mantenere in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE CHE

- ✓ ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00;
- ✓ a carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DA' ATTO

- ✓ che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- ✓ che la presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati
- ✓ che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Monopoli con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90.

SI TRASMETTE

Il presente atto:

- ✓ A S.E. il Prefetto di Bari;
- ✓ Al Sig. Dirigente del Commissariato di Monopoli;
- ✓ Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Monopoli – Comando Compagnia e Stazione;
- ✓ Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Monopoli;
- ✓ Al Sig. Comandante Corpo di Polizia Locale gli adempimenti di propria competenza.

INFORMA

- ✓ Che il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Locale di Monopoli, Dirigente CASSANO Dr. Michele;
- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.



IL SINDACO
(Angelo ANNESE)